SCHEMA DI DECRETO LEGGE CONTENENTE MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA - PSA

Articolo 1

(Misure urgenti di prevenzione della diffusione della Peste suina africana - PSA)

1. Al fine di prevenire la diffusione della Peste suina africana (PSA) sul territorio nazionale, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto legge, le Regioni e Province autonome adottano il Piano regionale di gestione e controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), contenente la quantificazione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per Provincia, i metodi ecologici, le aree di intervento diretto, le modalità e i tempi del prelievo, in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute, responsabile dell'attuazione del Piano nazionale di eradicazione della PSA da presentare annualmente alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.

2. Il Piano regionale di cui al comma 1, da redigere tenendo in considerazione le diverse specificità territoriali nonché le esigenze di conservazione delle specie e degli habitat dei siti interessati, è adottato previo parere del Centro di referenza nazionale per la Peste Suina, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta della Regione e Provincia autonoma competente per territorio.

3. Tenuto conto dei gravi rischi di diffusione della peste suina africana e dell'esigenza di adottare urgentemente sistemi di controllo della specie *Sus scrofa* finalizzati a ridurre i rischi sanitari ed il relativo impatto economico che l'epidemia potrebbe arrecare all'intero settore suinicolo italiano, il Piano regionale di cui al comma 1 non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale ai sensi delle pertinenti norme unionali e nazionali.

4. Le attività di ispezione e controllo igienico sanitario su tutti gli esemplari di cinghiali oggetto di prelievo, indipendentemente dall'età e dall'utilizzazione, sono svolte dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio, supportati, ove necessario, dai veterinari convenzionati con le ASL e le attività analitiche sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti, contenenti anche l'esito della ricerca di larve di Trichinella spp., confluiscono nel sistema di monitoraggio di cui al comma 5.

5. Al fine di individuare le aree maggiormente a rischio diffusione della PSA ed incrementare il livello di biosicurezza dell'allevamento suino, a supporto del Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA è istituito, presso il Ministero della Salute, un sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali in cui confluiscono i dati sulle popolazioni di cinghiali, la loro densità, il numero degli animali abbattuti, tutte le informazioni di carattere epidemiologico in conformità all'approccio "*One Health*", comprese le risultanze analitiche relative ad inquinanti ambientali, quali residui di fitofarmaci e metalli pesanti, ogni ulteriore informazione rilevante ai fini del monitoraggio su proposta del Comitato di coordinamento di cui al comma 6, nonché l'archivio digitale georeferenziato relativo ai danni arrecati dai cinghiali al settore agricolo e quelli conseguenti ad incidenti stradali.

6. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 5 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle Regioni e Province autonome attraverso il Piano regionale di gestione e controllo del cinghiale, è istituito presso il Ministero della salute un Comitato di coordinamento di cui fanno parte un esperto del Ministro della Salute, con funzioni di Presidente, un esperto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un esperto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un esperto delle Regioni e Province autonome, un esperto degli Istituti zooprofilattici sperimentali e un esperto dell'ISPRA.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la bozza di Decreto in esame si intende predisporre misure di prevenzione, di monitoraggio e di controllo relative alla malattia virale, denominata "Peste Suina Africana" (PSA) che colpisce suini domestici e selvatici con livelli di mortalità del 100% nelle popolazioni di suini colpite.

Il comma 1, contiene una misura di prevenzione che si concretizza nella adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome del Piano regionale di gestione e controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*). Il piano deve contenere la quantificazione della consistenza della specie all'interno del territorio di competenza suddivisa per Provincia nonché altri parametri rilevati in conformità alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute qualificata quale Autorità responsabile dell'attuazione del Piano nazionale di eradicazione della PSA da presentare annualmente alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54.

Il comma 2 riguarda il Piano regionale di gestione e controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), di cui al comma 1, che deve essere adottato previo parere del Centro di referenza nazionale per la Peste Suina, (CEREP) da rendere entro trenta giorni dalla richiesta della Regione e Provincia autonoma competente per territorio.

Il comma 3, dispone che, in considerazione dei gravi rischi sanitari, delle conseguenze economiche e soprattutto dell'urgenza dei provvedimenti da adottare il Piano regionale di gestione e controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), di cui al comma 1, non è sottoposto a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale ai sensi delle pertinenti norme unionali e nazionali.

Il comma 4 prevede che le attività di ispezione e controllo igienico sanitario su tutti gli esemplari di cinghiali oggetto di prelievo sono svolte dal Servizio veterinario della ASL competente per territorio. E' anche previsto che il predetto servizio veterinario, ove necessario, possa essere supportato dai veterinari convenzionati con le ASL. Avendo riguardo alle attività analitiche è previsto che sono effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti, confluiscono nel sistema di monitoraggio la cui istituzione è disposta al successivo articolo 5.

Il comma 5, istituisce, presso il Ministero della Salute, a supporto del Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della PSA, un sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali in cui confluiscono tutti i dati sulle popolazioni di cinghiali e tutte le informazioni di carattere epidemiologico nonchè ogni ulteriore informazione che, su proposta del Comitato di coordinamento di cui al comma 6, venga ritenuta rilevante ai fini del monitoraggio. Al sistema nazionale di raccolta dati per il monitoraggio dei cinghiali confluiscono anche i dati dell'archivio digitale georeferenziato relativo ai danni arrecati dai cinghiali al settore agricolo e quelli conseguenti ad incidenti stradali.

Il comma 6, infine, istituisce presso il Ministero della salute un Comitato di coordinamento di cui fanno parte un esperto del Ministro della Salute, con funzioni di Presidente, un esperto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, un esperto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un esperto delle Regioni e Province autonome, un esperto degli Istituti zooprofilattici sperimentali e un esperto dell'ISPRA. Il Comitato ha lo scopo di assicurare il coordinamento delle attività di monitoraggio di cui al comma 5 e valutare l'efficacia delle misure adottate dalle Regioni e Province autonome attraverso il Piano regionale di gestione e controllo del cinghiale.

RELAZIONE TECNICA

La Peste Suinia Africana (PSA) è una malattia virale che colpisce suini domestici e selvatici che può causare livelli di mortalità del 100% nelle popolazioni di suini colpite ed è estremamente resistente nell'ambiente, così come nei prodotti contaminati (inclusi i prodotti alimentari vanto del Made in Italy a base di carne suina). Nonostante gli sforzi della comunità scientifica, non esiste un vaccino efficace nei confronti di questa malattia, di conseguenza le strategie di controllo devono per forza basarsi sulla prevenzione e su misure di eradicazione molto severe, che comprendono l'abbattimento degli animali infetti o sospetti di infezione, sia a carico dei suini domestici che dei suini selvatici, in particolare cinghiali.

Segnalata per la prima volta nel continente africano (1921), la PSA è stata protagonista di almeno due ondate epidemiche che hanno portato il virus fuori dal contesto originario. La prima ha avuto inizio nella penisola Iberica, ma ha coinvolto diversi Paesi europei e dell'America Latina; iniziata negli anni '50, questa epidemia ha causato danni ingentissimi soprattutto in Spagna e Portogallo, dove è stata presente fino agli anni '90. Questa ondata epidemica residua ancora nella Regione Sardegna: la malattia nell'isola è stata importata nel 1978 e solo negli anni 2018 e 2019 la situazione endemica nel suino domestico e nel cinghiale ha subito un leggero miglioramento, anche se ultimamente la situazione sembra stia nuovamente peggiorando.

La seconda ondata epidemica è invece iniziata nel 2007, quando il virus della PSA è stato segnalato in Georgia, diffondendosi velocemente nel resto del Caucaso. Le particolari condizioni di allevamento del suino, la continuità delle popolazioni di cinghiali (soprattutto) e il cosiddetto "fattore umano", hanno veicolato rapidamente l'infezione agli Stati confinanti (Federazione Russa, Ucraina, Bielorussia) raggiungendo, dal 2014, diversi Stati membri dell'Unione europea. L'infezione, in forma apparentemente inarrestabile, si è quindi diffusa anche ai Paesi balcanici, costituendo una continua minaccia per l'Europa Occindentale. Il virus, infatti, oltre a muoversi per contiguità è anche capace di compiere veri e propri "balzi" e traferire la malattia a centinaia di Km dal fronte endemico. In questo modo, focolai di malattia sono insorti improvvisamente in Repubblica Ceca, in Belgio (a carico delle popolazioni di cinghiali) e più di recente (8 settembre 2020) in Germania; ben più devastante, dal punto di vista delle conseguenze epidemiologiche, è stato il riscontro dell'infezione in alcuni allevamenti della Repubblica Popolare Cinese: la malattia si è infatti immediatamente diffusa in tutto il Paese e agli stati limitrofi, causando un vero e proprio cataclisma nell'economia di questa area densamente popolata, in cui la carne suina rappresenta un alimento base.

Allo stato attuale, quindi, l'infezione è presente in tre continenti e minaccia di diffondersi ulteriormente secondo modalità condizionate dalla presenza di target sensibili, di potenziali vettori (meccanici e biologici) e altri fattori legati all'ambiente, ma anche alle condizioni economiche e sociali.

L'impatto della PSA a livello globale è impressionante e sta cambiando i flussi commerciali non solo legati allo scambio di suini vivi, di carni e prodotti derivati, ma anche ai mangimi e alle fonti alimentari proteiche alternative. Da rilevare che a seguito del ritrovamento di PSA in Germania, la Cina ha immediatamente bloccato (14 settembre 2020) l'import di carni suine tedesche.

Come detto, uno dei principali problemi da affrontare per contrastare la diffusione della peste suina africana (PSA) è rappresentato dalla eccessiva ed incontrollata proliferazione di cinghiali.

La norma che si propone ha per obiettivo proprio il controllo delle popolazioni di cinghiali nel nostro Paese, che ha raggiunto livelli ormai insostenibili, non solo per l'elevato rischio di diffusione della PSA, come detto, ma anche per i danni arrecati al settore agricolo, per l'alto numero di

incidenti stradali, anche mortali e per la minaccia all'equilibrio dei vari ecosistemi, in cui la specie cinghiale ha preso ormai nettamente il sopravvento.

La situazione emerge in tutta la sua gravità, se si osservano i dati dei controlli ufficiali del piano nazionale di sorveglianza relativi agli ultimi 8 mesi (1 gennaio - 31 agosto 2020), particolarmente carenti in alcune Regioni (di seguito il dettaglio per Regione).

REGIONE	selvatici	domestici
ABRUZZO	69	6
BASILICATA	30	6
CALABRIA	4	0
CAMPANIA	26	10
EMILIA-ROMAGNA	63	115
FRIULI-VENEZIA GIULIA	53	45
LAZIO	57	0
LIGURIA	102	7
LOMBARDIA	19	92
MARCHE	7	25
MOLISE	0	0
PIEMONTE	111	44
PA BOLZANO	0	2
PA TRENTO	3	7
PUGLIA	3	0
SICILIA	16	11
TOSCANA	47	15
UMBRIA	76	4
VALLE D'AOSTA	5	0
VENETO	12	62
Totale	**703**	**451**

Occorre quindi **intervenire con estrema urgenza**, per consentire alle Regioni di adottare il Piano di gestione e controllo del cinghiale, avvalendosi del parere del Centro di referenza nazionale per la peste suina, unico organismo scientifico con competenze in materia, che non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica, proprio in quanto piano di emergenza sanitaria.

La norma prevede inoltre che le attività di ispezione e controllo igienico sanitario debbano essere effettuate su tutti gli esemplari di cinghiali oggetto di prelievo, indipendentemente dall'età e dall'utilizzazione, avvalendosi dei Servizi veterinari regionali, supportati, se necessario, dai veterinari convenzionati con le ASL.

I dati dei Piani regionali confluiscono in un Piano nazionale, la cui attuazione viene costantemente monitorata dal Ministero della Salute, coadiuvato, in tale funzione, da un Comitato di coordinamento interministeriale composto da rappresentanti del Minsalute, del MATTM, del Mipaaf e delle Regioni; il Comitato di coordinamento è chiamato anche a valutare l'efficacia dei Piani regionali.

Tenuto conto infine che le diverse popolazioni di suini selvatici possono essere utilizzati anche come indicatori di qualità ambientale nei diversi territori, si prevede che il piano di monitoraggio della PSA venga integrato da ulteriori informazioni strategiche, quali quelle relative alla ricerca di larve di Trichinella spp. e alla presenza di altri inquinanti ambientali, quali i residui di fitofarmaci e di metalli pesanti.